



UNIVERSITÀ DI PISA

DIREZIONE DEL PERSONALE

Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti

Coordinatore: Dott. Luca Busico

Unità Amministrazione Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato
e Gestione delle assenze e presenze del personale tecnico amministrativo

Responsabile: Dott.ssa Chiara Viviani/

Via e mail

Ai Direttori di Dipartimenti
Ai Presidenti dei Sistemi
Ai Direttori dei Centri di Ateneo
Ai Responsabili amministrativi dei
Dipartimenti e Centri
Ai Coordinatori organizzativi dei Sistemi
Ai Responsabili dei Poli Bibliotecari
Ai responsabili di unità presso Dipartimenti
Centri e Sistemi
Ai Dirigenti delle Direzioni
Ai Coordinatori presso le Direzioni
Ai Responsabili di unità presso le Direzioni

A tutto il personale tecnico amministrativo
dell'Ateneo

E p.c.
Alle OO.SS
Alle RSU

OGGETTO: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 51 CCNL Istruzione e Ricerca 2016- 2018). Aggiornamenti sulla nota prot. n. 166639/2019 in tema di flessibilità

Gentili professori e colleghi,

di seguito le indicazioni da seguire in caso di assenze per terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

Al riguardo ricordo che in materia trova adesso applicazione in via esclusiva l'art. 51 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 (in allegato alla presente nota)ⁱ, il cui comma 1 riconosce specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di **18 ore annuali**, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

In base ai successivi commi del citato art. 51 i predetti permessi:

- a) sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del periodo di comporta e sottoposti al medesimo regime economico;
- b) nel caso di fruizione per l'intera giornata, il trattamento economico accessorio è sottoposto alla decurtazione prevista per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per malattia;
- c) la domanda di fruizione dovrà essere presentata nel rispetto di un termine di preavviso di almeno 3 giorni; nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità la domanda potrà essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si intende fruire del permesso orario/giornaliero;

Lungarno Pacinotti, 44 - 56126 Pisa

protocollo@pec.unipi.it

Sigle:

Il Dirigente.....Dott. Ascenzo Farenti

Il Coordinatore Dott. Luca Busico

Il Responsabile Dott.ssa Chiara Viviani

- d) l'assenza per i permessi è giustificata mediante una attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale della struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione;
- e) nel caso di fruizione per l'intera giornata, l'assenza è assimilata alla malattia esclusivamente se nell'attestazione redatta dal medico o dal personale della struttura è specificata l'incapacità del dipendente a svolgere l'attività lavorativa.

Per qualsiasi chiarimento sulle nuove modalità di utilizzo dei predetti permessi restano a disposizione i colleghi dell'Unità amministrazione personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e gestione delle assenze e presenze del personale tecnico amministrativo (e-mail gestionepresenze.gpres@unipi.it).

Colgo l'occasione per aggiornarvi sulla mia nota prot. n. 116639 del 29.10.2019 in tema di orario di lavoro e flessibilità. Al riguardo, come già portato a vostra conoscenza delle OOSS e dalla RSU, nel corso della seduta di contrattazione del 10 dicembre 2019, la parte pubblica ha convenuto con la parte sindacale di non dare esecuzione all'ultima parte della nota predetta, rinviando di 6 mesi l'attivazione del contatore "maggior presenza autorizzata", per verificare nel frattempo se vi siano strumenti alternativi al medesimo. Al termine dei 6 mesi i dati verranno portati a conoscenza del tavolo sindacale. Restano naturalmente ferme tutte le altre indicazioni contenute nella nota e i richiami contrattuali in materia di rispetto dell'orario di lavoro.

Sulle procedure da seguire per le comunicazioni delle assenze raccomando infine ai responsabili delle strutture di non imporre ai dipendenti adempimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa contrattuale e dalle mie circolari operative.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse

ⁱ In precedenza, in assenza di regolamentazione specifica a livello nazionale, trovava applicazione l'art. 16, comma 3 del Contratto Integrativo di Ateneo del 2009.

CCNL ISTRUZIONE E RICERCA

2016-2018

Art. 51

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
 - a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
 - b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett.b).

13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.

14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL relativi al comparto Università.

16. Il presente articolo sostituisce la previsione di cui all'art. 34, comma 1, del CCNL comparto Università del 16/10/2008, III e IV capoverso.